

stri titolari e per gli altri servizi scolastici in genere.

I comuni che hanno un proprio regolamento per le scuole determineranno le speciali mansioni dei maestri in soprannumero.

Art. 2.

La nomina, la conferma, il licenziamento di detti maestri saranno regolati dalle stesse norme attualmente in vigore per i titolari.

È vietato ai comuni di assumere maestri in soprannumero senza le dette garanzie.

Art. 3.

Gli stipendi minimi da assegnarsi ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, diminuiti di un decimo. Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari.

Art. 4.

I maestri in soprannumero acquisteranno la titolarità di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari, per anzianità senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria di prima nomina per i titolari secondo gli organici comunali.

Nei comuni non aventi un organico ed un regolamento propri, i maestri in soprannumero verranno nominati per i posti titolari del corso inferiore e per le scuole rurali, anche se le vacanze si verificano nel corso superiore o nelle scuole urbane.

I maestri in soprannumero che acquistano la titolarità sono soggetti alle stesse disposizioni che regolano la stabilità per i maestri titolari.

Art. 5.

I maestri in soprannumero attualmente in servizio, qualunque sia la loro denominazione (supplenti, assistenti, provvisori, sottomaestri e simili) verranno nominati senza bisogno di ulteriore concorso e secondo le norme dell'articolo precedente ai posti di titolari di mano in mano che si renderanno vacanti, purchè la loro nomina a maestri in soprannumero sia stata fatta in seguito a regolare concorso per titoli o per titoli ed esame, ovvero scegliendoli secondo le norme di legge nella graduatoria dei concorrenti ai posti di titolari.

Avranno lo stesso diritto quegli insegnanti che hanno acquistata la stabilità nell'ufficio a norma della legge 14 luglio 1907.

Art. 6.

I comuni che hanno maestri in soprannumero assunti entro il 31 dicembre 1908 senza le forme di che all'articolo precedente, hanno facoltà di provvedere per un triennio a coprire i posti di titolari mediante un concorso interno secondo le norme di legge.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore per l'anno scolastico 1909-1910.

Mozione del deputato Ciccotti.

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge, che provveda alla riduzione gradualmente progressiva del dazio doganale d'entrata sul grano, destinandone intanto, almeno in parte, il provento ad istituzioni, che agevolino l'intensificazione della cerealicoltura e progressi agrari nelle regioni di agricoltura più arretrata ».

Opzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Leonardo Bianchi scrive alla Presidenza:

« Essendo stato eletto nei due collegi di Montesarchio e di San Bartolomeo in Galdo, ed essendo state convalidate le due elezioni, dichiaro di optare per il collegio di Montesarchio ».

Dichiaro quindi vacante il collegio di San Bartolomeo in Galdo.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Comunico il risultamento delle votazioni segrete per l'elezione delle seguenti Commissioni:

Commissione di vigilanza sul servizio del chinino. Votanti 368. *Eletti:* Celli, con voti 207; Baccelli Guido, 196; Castellino, 156. *Ebbero voti:* Badaloni, 2; Cacciapuoti, 1; Carugati, 1, Queirolo, 1; Casciani, 1; Credaro, 1. Schede bianche 14, schede nulle 8.

Commissione per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole di Sicilia e Sardegna. Votanti 360. *Eletti:* Chimienti con voti 182; Bianchi Leonardo, 180; Manna, 163. *Ebbero voti:* Comandini, 69. Schede bianche 23. Voti dispersi 13.